

Si amplia la platea di collaboratori in esenzione da iva

DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE UN'ULTERIORE CONFERMA SULL'ESENZIONE IVA PER FORNITORI DI TECNOLOGIA E DI SERVIZI NECESSARI PER LA RACCOLTA DI GIOCHI PUBBLICI

Rientrano nella nozione di “operazioni relative alla raccolta delle giocate” tutti i servizi necessari e indispensabili per l’effettuazione della raccolta, ancorché commissionati a soggetti terzi. Con conseguente applicabilità agli stessi del regime di esenzione da Iva previsto dall’articolo 10, primo comma, numeri 6, 7 e 9 del Dpr n.633/1972. Questo è il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n.583 del 14 dicembre 2020 per confermare l’esenzione da imposta di una serie di prestazioni accessorie alla raccolta.

IL CASO

La società istante, concessionaria di giochi online, aveva stipulato contratti con diversi operatori specializzati per dotarsi dei software infrastrutturali necessari all’esercizio dell’attività. Conferendo a terze aziende una serie di incarichi di collaborazione aventi ad oggetto: a) la concessione in licenza d’uso di una piattaforma di gioco e dei servizi per il suo corretto funzionamento; b) la fornitura del servizio di set-up, ossia propedeutico all’attivazione dei giochi e loro gestione; c) la concessione della licenza di un software per consentire l’accesso alla piattaforma di gioco attraverso l’uso di una App per dispositivi mobili; d) la fornitura dei servizi di certificazione del sistema di gioco, sia su Pc sia su App mobile; e) la fornitura di un servizio di Cloud Data Center, consistente nell’infrastruttura It di gestione della piattaforma di gioco fornita in licenza. L’Agenzia, dopo aver passato in rassegna il regime di esenzione Iva previsto per le prestazioni connesse alla raccolta delle giocate e i principali orientamenti della giurisprudenza, ha accolto la soluzione interpretativa della società istante, chiarendo univocamente che in base a quanto stabilito dalle disposizioni interne e comunitarie (di cui all’art. 10, comma 1, nn.6, 7 e 9 del Dpr n. 633/1972 e nell’art. 135, n.1, lett. i, della Direttiva 2006/112/Ce) rientrano

nel perimetro dell’esenzione da Iva “tutte le operazioni che concretizzano la gestione complessiva del gioco, la quale comprende le fasi di elaborazione e definizione dei dati necessari per consentire ai giocatori di partecipare al gioco, nonché le fasi di accettazione e raccolta delle singole giocate”. A eccezione della fornitura del Cloud Data Center (in relazione alla quale non si è espressa attesa la mancata allegazione del relativo contratto). L’Amministrazione ha dunque ritenuto applicabile il regime di esenzione a tutti i servizi oggetto dell’istanza di interpello, in quanto connotati dai “caratteri di necessità ed indispensabilità per effettuare la raccolta delle giocate”, richiamando un principio già più volte ribadito dall’Agenzia delle dogane e monopoli.

VALUTAZIONI NON SCONTATE

In un settore come quello del gioco pubblico, da sempre sotto i riflettori, le condivisibili conclusioni raggiunte dall’Agenzia delle Entrate non erano affatto scontate. La portata applicativa dell’esenzione contenuta nell’articolo 10 del Dpr n. 633/1972, infatti, è stata per anni e continua ancora oggi ad essere oggetto di discussione. Nonostante i chiarimenti resi da una serie di circolari e risposte a interpellanti sull’irrelevanza dell’identità e del numero dei soggetti coinvolti ai fini dell’operatività del regime di esenzione sulle prestazioni di raccolta delle giocate, è proseguito negli anni il vasto contenzioso tributario volto alla pretesa imponibilità ai fini Iva dei proventi percepiti da imprese operanti a vario titolo nella filiera della raccolta di giochi. Il contenzioso ha riguardato, in particolare, il settore delle Awp ove si è assistito alla massiccia emissione di avvisi di accertamento con cui l’Agenzia rivendicava l’imponibilità Iva delle prestazioni di raccolta delle giocate effettuate da soggetti operanti a vario titolo in collaborazione con i gestori di apparecchi (esercenti, altre colla-

boratori alla raccolta, intermediari, etc). Una tesi, questa, che oltre a stridere con la ratio oggettiva della norma di esentare da imposta una specifica attività a prescindere dal numero e dall’identità dei soggetti coinvolti (causa C-462/02, Linneweber e Akritidis), condurrebbe all’inaccettabile conseguenza di ritenere assoggettabile la medesima prestazione a due regimi impositivi differenti, in funzione dei soggetti coinvolti. Imponibile, se effettuata dall’esercente o dal terzo raccoglitore per conto del Gestore. Esente, se eseguita dal gestore per conto del concessionario. Dunque, è in quest’ottica che principi contenuti nella Risposta n.583, ancorché espressi in relazione al settore del gioco a distanza, assumono particolare rilevanza. L’affermazione dell’applicabilità dell’esenzione a tutte le prestazioni propedeutiche all’attività di raccolta, ancorché svolte da soggetti terzi, infatti, conferma che l’operatività della disposizione prescinde dal soggetto che materialmente realizza le attività necessarie ed indispensabili per effettuare la raccolta delle giocate. E come precisato nella risposta, l’esenzione coinvolge anche i fornitori di tecnologia a vario titolo (hardware e software). Sui medesimi presupposti si ritiene possa valere il principio dell’esenzione per i proventi percepiti dai collaboratori che intervengono a vario titolo nella raccolta di giochi: si pensi ad esempio ai mandatari, ai procacciatori ed agli intermediari (Pvr) come richiamati dal comma 1, n.9, del citato art. 10 della Legge Iva. Si auspica dunque che questa recente conferma dell’Agenzia possa porre fine all’attività accertatoria ancora in essere da parte di numerose Direzioni Provinciali, già sconfessata da una giurisprudenza ormai univoca e consolidata in tema di esenzione.

GLI AUTORI

Francesco Scardovi
Partner Scardovi & Giordani
Dottori Commercialisti
e Revisori Legali



Giancarlo Marzo
Managing partner
Studio legale e Tributario
Marzo Associati